



**LA CONFERENZA LATINA DELLE AUTORITÀ CANTONALI
COMPETENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DI PENE E MISURE**

Decisione

del 25 settembre 2008

**relativa al lavoro esterno
nonché al lavoro e alloggio esterni**

Visti:

Gli articoli 59 a 61 e 64, 74, 75, 75a, 77a, 90 cpv. 2^{bis}, 372 cpv. 3, 379 cpv. 1 e 380 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS);

L'ordinanza del 19 settembre 2006 relativa al codice penale e al codice penale militare (O-CP-CPM);

Gli articoli 4 let.b, 12 e 23 del concordato del 10 aprile 2006 sull'esecuzione delle pene e delle misure gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti);

Considerando che:

Il nuovo diritto delle sanzioni entrato in vigore il 1° gennaio 2007; è già stato modificato nel 2006 e nel 2007 (in particolare agli articoli 75a e 90 cpv. 4^{bis} CPS). Inoltre le camere federali hanno adottato delle modificazioni supplementari relative all'internamento dei delinquenti estremamente pericolosi (RU 2008, p. 2961 ss.); in vigore del 1° agosto 2008, queste ultime hanno un'influenza diretta sulle autorizzazioni di uscita e su altri alleggerimenti del regime di esecuzione, che non possono essere accordati a questa tipologia di condannati (estremamente pericolosi) durante l'esecuzione della pena che precede l'internamento o durante l'internamento a vita (art. 84 cpv. 6^{bis} e 90 cpv. 4^{bis} CPS).

Il nuovo diritto delle sanzioni conferma nella sostanza il sistema precedente relativo al regime di lavoro all'esterno dello stabilimento a partire dalla metà pena. Ne modifica comunque l'applicazione (cfr. art. 77a CPS), per esempio per quel che riguarda l'alloggio esterno ora applicabile anche all'esecuzione delle pene, come già in passato per l'esecuzione di talune misure.

Ne consegue la necessità per la persona detenuta che compiuto una parte della sanzione penale in regime ordinario (per le pene, in generale la metà) di svolgere un'attività lucrativa e in principio, di disporre di un contratto di lavoro regolarmente sottoscritto. In effetti, il legislatore ha voluto che, il lavoro domestico, o familiare, di cura o di presa a carico dei figli o qualsiasi altra attività strutturata e accettata dall'autorità competente, potranno essere considerate alla medesima stregua di un lavoro esterno. Questa fase del regime di esecuzione non concerne le persone detenute in regime ordinario che lavorano all'esterno presso un datore di lavoro privato o che lavorano in laboratori interni dello stabilimento, gestiti da datori di lavoro privati (art. 81 cpv. 2 CPS).

Questo regime potrà ugualmente applicarsi all'esecuzione delle misure terapeutiche istituzionali previste agli art. 59 a 61 e per l'internamento ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 CPS (art. 90 cpv. 2^{bis} CPS). In fine dovranno pure essere rispettate, le nuove esigenze relative all'apprezzamento del carattere pericoloso della persona detenuta da parte di una commissione speciale (art. 75a e 90 cpv. 2^{bis} e 4^{bis} CPS).

La presente decisione tiene conto della pratica e delle esperienze maturate, e delle nuove disposizioni legislative.

Su proposta della Commissione concordataria e della Commissione dei patronati del 20 giugno 2008,

Decide:

Art. 1 Principi

¹ Il lavoro esterno nonché il lavoro e l'alloggio esterni costituiscono una tappa importante verso la liberazione. Di regola e salvo eccezioni, inizieranno a partire dalla metà-pena. Essi servono alla reintegrazione progressiva della persona detenuta e fanno parte del piano d'esecuzione della sanzione penale.

² Le disposizioni degli art. 75a e 90 cpv. 4^{bis} CPS rimangono riservate.

³ La persona detenuta lavora fuori dallo stabilimento e trascorre il suo tempo libero e le notti nello stabilimento.

⁴ Se la persona detenuta supera la fase di lavoro esterno con successo, può in seguito alloggiare fuori dello stabilimento.

⁵ In generale, questa fase è preceduta dall'esecuzione della sanzione privativa di libertà in un stabilimento aperto o in un reparto aperto di uno stabilimento chiuso.

⁶ Il lavoro esterno nonché il lavoro e l'alloggio esterni sono limitati nel tempo e non superano in linea di principio i 12 mesi. Sono riservate le situazioni delle persone detenute condannate a lunghe pene e/o a delle misure, rispettivamente i giovani adulti.

⁷ La persona detenuta può essere occupata durante l'esecuzione, da sola o in gruppi, presso un datore privato o pubblico fuori dallo stabilimento oppure esercitare un'attività occupazionale in relazione a una problematica d'ordine psicosociale debitamente identificata.

⁸ Essa riceve una remunerazione adeguata al lavoro e alla qualità delle prestazioni fornite, di regola sulla base di un contratto di lavoro. La persona detenuta deve acconsentire l'occupazione esterna.

⁹ Durante l'occupazione fuori dello stabilimento, la persona detenuta rimane sottomessa al regime d'esecuzione delle sanzioni penali e al potere disciplinare dello stabilimento.

Art. 2 Competenze

¹ Le autorità competenti designate dal cantone di giudizio (cf. anche art. 75a e 90 al. 4^{bis} del CPS) decidono sulla concessione e sulla revoca del lavoro esterno nonché sul lavoro e sull'alloggio esterni.

² Esse fissano il luogo di detenzione e, se del caso, approvano il luogo dell'alloggio esterno.

³ Esse possono delegare le competenze capoverso 1 del presente articolo, alla direzione dello stabilimento. Le disposizioni degli art. 75a e 90 cpv. 4^{bis} CPS sono riservate.

⁴ La direzione dello stabilimento o l'autorità competente designata (ad esempio l'autorità che si occupa dell'assistenza riabilitativa) decide sull'occupazione esterna di una persona detenuta presso un datore di lavoro privato o pubblico. Informa preventivamente le autorità competenti che hanno concesso il lavoro esterno nonché il lavoro e l'alloggio esterni.

⁵ La concessione del lavoro esterno nonché del lavoro e dell'alloggio esterni e dell'occupazione ai sensi del 1° articolo capoverso 7 della presente decisione, può essere sottomesso a condizioni particolari, segnatamente all'obbligo di rispettare degli impegni finanziari.

Art. 3 Condizioni della concessione

a) In generale

a) Il lavoro esterno nonché il lavoro e l'alloggio esterni e l'occupazione ai sensi dell'1° articolo, capoverso 7 della presente decisione, possono essere concessi a condizione che la persona detenuta :

aa) dispone di un documento ufficiale che certifica la sua identità;

ab) non presenta rischio di fuga o di commettere nuovi reati ;

- ac) non metta in pericolo la sicurezza e dell'ordine pubblico;
 - ad) abbia rispettato il piano d'esecuzione della sanzione ;
 - ae) abbia partecipato in modo attivo agli sforzi di reinserimento ;
 - af) si sia dimostrata capace di rispettare gli impegni e gli accordi assunti;
 - ag) sia capace di rispettare gli obblighi fissati dal datore di lavoro oppure previsti sul luogo di lavoro, nonché quelli fissati dallo stabilimento o relativi all'alloggio esterno ;
- b) Le condizioni del mercato del lavoro e le possibilità di collocamento devono permettere la concessione di questi regimi.

2) Lavoro esterno

La persona detenuta può essere collocata in lavoro esterno se :

- a) ha scontato almeno la metà della pena ;
- b) si è comportata in maniera generalmente soddisfacente durante almeno 6 mesi in regime aperto e diversi congedi hanno avuto buon esito.
- c) è disponibile un posto in un'istituzione riconosciuta per l'esecuzione del lavoro esterno ;
- d) è garantito un lavoro appropriato fuori dello stabilimento. Di regola è richiesto, un lavoro a tempo pieno. In casi eccezionali, il tasso d'occupazione può essere diminuito fino a 50 %, se la capacità di lavoro della persona detenuta è ridotta o se il datore esterno lo desidera, a condizione che lo stabilimento garantisca una struttura e una presa a carico sufficienti durante il tempo libero.

3) Alloggio esterno

- a) La persona detenuta può essere collocata in alloggio esterno se :
- aa) in generale, il suo comportamento è stato soddisfacente per almeno i due terzi della durata prevedibile del lavoro esterno (in funzione della liberazione condizionale e/o definitiva);
- ab) il fatto di abitare in un alloggio indipendente contribuisce favorevolmente al suo reinserimento e ad un'evoluzione positiva della persona in prospettiva di valorizzare gli obiettivi previsti nel piano d'esecuzione della sanzione penale;
- ac) ella dispone di una camera o di un appartamento adeguati;
- ad) ella è in grado di pagare tutte le spese relative all'alloggio.
- b) spetta alla persona detenuta la ricerca dell'alloggio esterno, eventualmente in collaborazione con l'ufficio che si occupa dell'assistenza riabilitativa.
- c) il domicilio o il luogo di alloggio effettivo della persona condannata, può essere preso in considerazione in caso di alloggio esterno.
- d) la scelta dell'alloggio esterno deve essere sottoposta all'approvazione della competente autorità.
- e) Sono riservate le disposizioni cantonali attuali concernente gli arresti domiciliari (EM).

Art. 4 Stabilimenti

1) In generale

- a) Il regime di lavoro esterno è effettuato in un stabilimento pubblico o privato, che deve anche essere riconosciuto dalle autorità competenti del luogo in cui ha sede questo stabilimento.
- b) L'istituzione deve garantire di :
 - ba) disporre di un'organizzazione strutturata, di un concetto d'esecuzione e di un regolamento dello stabilimento approvato dalla competente autorità del luogo in cui ha sede lo stabilimento;

- bb) assicurare una presa a carico della persona detenuta e una permanenza di 24/24 ore ;
- c) Le istituzioni con sede al di fuori del concordato sono considerate come riconosciute, se lo sono da parte delle proposte autorità del concordato nel quale esse hanno la loro sede.

2) Compiti specifici

- a) Lo stabilimento controlla che il piano d'esecuzione della sanzione penale, il regolamento dello stabilimento ed eventuali altre direttive siano rispettati. Esso stabilisce, in funzione delle ore di lavoro e dell'organizzazione dello stabilimento, le ore durante le quali la persona detenuta può lasciare lo stabilimento. Esso controlla in particolare, se la persona detenuta lavora regolarmente e ottempera ai suoi obblighi.
- b) Lo stipendio della persona detenuta è versato sul conto dello stabilimento o dell'autorità competente. Questi ultimi elaborano con la persona detenuta un budget e decidono, tenendo conto delle capacità della persona detenuta e delle date d'esecuzione, dell'ammontare di cui ella può disporre; il budget tiene segnatamente conto delle spese della persona detenuta, dei suoi obblighi finanziari nei confronti della famiglia e del risanamento dei debiti.
- c) Lo stabilimento si assicura che le autorità competenti ricevano tempestivamente la richiesta di liberazione condizionale e il relativo rapporto dettagliato.

3) Relazioni con il mondo esterno

- a) Le autorità competenti del cantone di giudizio concedono dei congedi alla persona detenuta, nell'ambito del piano d'esecuzione della sanzione penale. Il numero dei congedi può essere aumentato progressivamente secondo la tabella seguente :
- aa) durante il 1° mese, se il collocamento avviene :
- tra il 1° e l'8 del mese : 50 ore massimo;
 - tra il 9 e il 15 del mese : 36 ore massimo;
 - tra il 16 e il 31 del mese : 12 ore al massimo.
- ab) Dal 2° mese, la durata massima dei congedi del mese è di 72 ore.
- ac) Dal 3° mese, la durata massima dei congedi del mese è di 86 ore.
- ad) Dal 4° mese, la durata massima dei congedi del mese è di 124 ore.
- ae) Dal 5° mese, la durata massima dei congedi è di 172 ore.
- af) Dal 6° mese, dei congedi d'una durata massima di 54 ore possono essere ottenuti ogni fine settimana.
- b) Di regola, il congedo dura dal venerdì sera (fine del lavoro) alla domenica sera. Possono essere assegnate alla persona detenuta delle condizioni particolari (eventuali misure tecniche).
- c) Le autorità competenti possono autorizzare le direzioni degli stabilimenti a concedere dei congedi speciali. In caso di ponti, in occasione di giorni festivi, 2 congedi possono essere combinati, in questo caso la durata massima di un congedo è di 96 ore.
- d) La chiusura annuale di una ditta, dei giorni festivi o di sciopero non danno in linea di principio diritto a delle autorizzazioni di uscita supplementari. Durante questi periodi, la persona detenuta è occupata nello stabilimento.

4) Alloggio esterno

- a) Durante il periodo in alloggio esterno, la persona detenuta alloggia fuori dallo stabilimento (per es, in una camera o in un appartamento).
- b) L'autorità competente si assicura del rispetto degli obblighi imposti alla persona detenuta.
- c) Essa può delegare questo compito, segnatamente ai servizi che si occupano dell'assistenza riabilitativa.

5) Controllo del rispetto delle condizioni

Il servizio incaricato prende tutte le misure utili per il mantenimento dell'ordine e informa immediatamente le autorità competenti di tutte le irregolarità, segnatamente se la persona detenuta manca senza motivo dal lavoro o non rispetta il piano d'esecuzione della sanzione penale, il regolamento dello stabilimento o altre disposizioni della direzione dello stabilimento.

Art. 5 Revoca del lavoro esterno nonché del lavoro e dell'alloggio esterni

Se la persona detenuta al beneficio di questo tipo di autorizzazione, non adempie più alle condizioni e le autorità competenti non possono ancora pronunciarsi, il servizio incaricato può sospendere provvisoriamente questo collocamento per motivi gravi o quale di misura conservatoria. Lo stesso informa immediatamente le autorità competenti, che devono statuire in merito nel termine di 10 giorni. Fino alla decisione dell'autorità competente, la persona detenuta deve rimanere nello stabilimento.

Art. 6 Partecipazione alle spese d'esecuzione

¹ Lo stabilimento incassa la partecipazione alle spese d'esecuzione della persona detenuta al beneficio del lavoro esterno.

² L'importo è fissato dalla Conferenza. Al 1° gennaio 2007, è di Fr 21.- al giorno. La persona detenuta che segue una formazione riconosciuta o deve onorare un obbligo legale di mantenimento, oppure svolge un'attività strutturata e protetta, paga un importo inferiore ma almeno 10 franchi al giorno.

³ Per l'alloggio esterno, l'importo è di 5 franchi al giorno.

⁴ Nei casi d'indigenza dimostrata, l'autorità competente può diminuire la partecipazione alle spese d'esecuzione. La persona detenuta deve fare una richiesta motivata in tal senso all'inizio del mese.

Art. 7 Disposizioni finali

¹ La presente decisione abroga la Raccomandazione No 7 del 27 ottobre 2006 relativa al lavoro esterno nonché al lavoro e alloggio esterni.

² La Conferenza invita sin d'ora i governi dei cantoni della Svizzera latina ad adattare le loro disposizioni cantonali relative al lavoro esterno nonché al lavoro e l'alloggio esterni.

³ La presente raccomandazione entra in vigore il 1° novembre 2008

⁴ Essa è pubblicata sul sito internet della Conferenza.

Il Segretario :
Henri Nuoffer

Il Presidente :
Jean Studer
Consigliere di Stato